



COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)

Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 30.07.2014

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel comune di Isola Vicentina, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27.12.2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla componente relativa all'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** ad integrazione ed osservanza del disposto dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e degli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' il possesso di fabbricati, di aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili. fatto salvo il principio secondo cui il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. I valori precedentemente determinati hanno valore anche per gli anni successivi in assenza di un nuovo provvedimento.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

Art. 5 Fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS

1. Sono esenti, esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune, i fabbricati posseduti ed utilizzati dalla ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 6 **Riduzioni d'imposta**

1. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Qualora il fabbricato sia costituito da piu' unita' immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unita' immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unita' immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
2. L'inabitabilita' o inagibilita' puo' essere accertata:
 - a. dal Settore Tecnico/Urbanistico del Comune di Isola Vicentina, previo sopralluogo, con perizia a carico del proprietario
 - b. da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicita' della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
3. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di sgombero, demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. La riduzione della base imponibile e' applicabile dalla data della dichiarazione del tecnico incaricato o della dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 **Attività di accertamento**

1. Il Funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari e fiscali, verifica le posizioni contributive per ogni anno d'imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione.
2. L'avviso di cui al comma precedente deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate in conformita' ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.
4. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 16,00.
6. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del Decreto Legislativo n. 446/97 e dell'art. 9, del Decreto Legislativo n. 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 8 **Rimborsi**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 16,00.

Art. 9
Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 4,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le procedure adottate per le entrate tributarie.

Art. 11
Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni previste nel vigente regolamento delle entrate comunali.(autotutela, conciliazione giudiziale, rateizzazione ecc...)

Art. 12
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.